



REGOLAMENTO CONTRATTI SOTTOSOGLIA

Parte I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il ricorso alle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi, ivi inclusi quelli di ingegneria, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria identificate dalla normativa vigente e con riferimento alle quali la stazione appaltante non accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.¹
2. Il Regolamento si propone per ciò di disciplinare con modalità uniformi i presupposti, le procedure, le attività e i criteri di scelta che ciascuna Azienda Sanitaria Aven è tenuta a porre in essere per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
3. Non costituiscono acquisti rilevanti ai fini dell'operatività del presente Regolamento quelli relativi a: 1) singole pubblicazioni, su riviste scientifiche o collane editoriali già esistenti; 2) quote di iscrizione ad associazioni scientifiche; 3) quote di iscrizione ai fini della partecipazione a convegni, eventi o seminari di carattere scientifico o comunque inerenti all'attività di ricerca scientifica; 4) diritti, tasse, tributi e contributi a enti pubblici e/o di rilevanza pubblica per i quali l'Azienda Sanitaria Aven sia tenuta, a qualunque titolo, al relativo pagamento; 5) nei settori ordinari per i quali è esclusa l'applicazione del codice in ragione di quanto previsto dall'art. 56 D.lgs. 36/2023.
4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA e delle eventuali altre imposte non a carico dell'operatore economico.
5. Alle procedure negoziate sottosoglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti ("Codice").

¹ A titolo meramente esemplificativo ed operativo, nell'atto di determina si può così motivare "non sussiste per l'affidamento in oggetto un interesse transfrontaliero certo ex art. 48, comma 2 D. Lgs n. 36/2023, tenuto conto delle circostanze e della reale e concreta situazione, riferita alla tipologia della prestazione; in relazione alla propria tecnicità, del suo valore stimato, nonché all'ubicazione di esecuzione della fornitura in un luogo da ritenersi ragionevolmente non idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri".

Qualora tale interesse, invece, sussista, si procede mediante procedure aperte.

L'interesse transfrontaliero è definito dai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (6 ottobre 2016, n. 318). A titolo esemplificativo:

- ✓ valore stimato dell'affidamento;
- ✓ tecnicità e ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- ✓ caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- ✓ esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie".

ART. 2 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento avviene nel rispetto dei pertinenti principi del diritto europeo e del diritto interno espressi dal codice dei contratti pubblici e sue successive modificazioni e nella normativa che in via generale disciplina l'azione amministrativa. Si rinvia alla normativa del Codice per quanto riguarda le specificità in materia di clausole sociali, applicazione dei CCNL nazionali e territoriali, disciplina dei CAM, indicazione dei costi della manodopera, documentazione relativa alla patente a crediti se applicabile.

ART. 3 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. Ciascuna Azienda Sanitaria Aven si conforma alle regole in materia di Anticorruzione e Trasparenza, nonché agli obblighi di pubblicazione, per come disciplinate nel PIAO aziendale, secondo la propria organizzazione e nel rispetto della normativa vigente.

2. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice che stabilisce che, per la trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati: la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

3. Nella sezione "Amministrazione Trasparente" di ciascun sito istituzionale è riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento, tutte le informazioni che l'Amministrazione ha trasmesso alla stessa attraverso l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitali.

4. Ogni altro dato ed atto relativo al ciclo di vita del singolo affidamento, che non sia comunicato alla BDNCP, di cui alla delibera ANAC n. 264/2023, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" di ciascun sito istituzionale.

5. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

6. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

ART. 4 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

ART. 5 TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. In assenza di interesse transfrontaliero certo è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento o riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.

Art. 6 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. In base al principio di rotazione, è vietato un secondo consecutivo affidamento o invito al contraente uscente, se l'oggetto della commessa rientra nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi. Le Aziende Sanitarie Aven applicano il principio di rotazione in modo da favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi solo con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale da perfezionare, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nel medesimo settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi, e comporta, salvo le deroghe e i casi di non applicazione previsti nel presente Regolamento, il divieto di affidare o di invitare operatori economici affidatari o aggiudicatari del precedente contratto.
3. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita di seguito.
4. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati (oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione).
5. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
6. Non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

ART. 7 AREE MERCEOLOGICHE E FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI AI FINI DELLA ROTAZIONE

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce d'importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione. Le fasce sono così individuate (importi al netto dell'IVA):

Forniture e Servizi (compresi servizi di Ingegneria e Architettura)

- **prima fascia** da € 5.000,00 sino a € 20.000,00;
- **seconda fascia** da € 20.001,00 sino a € 40.000,00;
- **terza fascia** da € 40.001,00 sino a € 100.000,00;
- **quarta fascia** da € 100.001,00 sino a € 140.000,00;
- **quinta fascia** da € 140.001,00 sino a < soglia europea;

Per quanto riguarda gli appalti dei **servizi sociali** ed assimilati si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

- **sesta fascia** da soglia europea sino a € 500.000;
- **settima fascia** da € 500.001 sino a € 749.999 (< soglia europea).

Lavori:

- **prima fascia** da € 5.000,00 fino a € 20.000;
- **seconda fascia** da € 20.001 euro a € 40.000;
- **terza fascia** da € 40.001 euro a € 100.000;
- **quarta fascia** da € 100.001,00 fino a € 150.000,00;
- **quinta fascia** da € 150.001,00 fino a € 309.600,00;
- **sesta fascia** da € 309.601,00 fino a € 619.200,00;
- **settima fascia** da € 619.201,00 fino a € 1.000.000;
- **ottava fascia** da € 1.000.001,00 fino a < soglia europea.

2. L'operatore economico uscente non potrà essere invitato alla successiva procedura di affidamento rientrante nello stesso settore di forniture o servizi, ovvero nella stessa categoria di lavorazioni (SOA), e nella stessa fascia di importo. La suddivisione in fasce non deve essere utilizzata al fine di eludere il principio di rotazione. Per l'identificazione delle aree merceologiche e delle categorie di servizio si rinvia all'allegato n. 1 del presente regolamento che identifica dettagliatamente tali categorie prendendo a riferimento la classificazione CPV. Per le lavorazioni, invece, si applicano le categorie SOA (anche sotto il valore dei € 150.000,00). La rotazione si attua all'interno della medesima fascia di valore economico.

3. Nel caso di procedure negoziate, la rotazione non trova applicazione di per sé nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Invece nel caso in cui vengano posti tali limiti numerici, la rotazione trova applicazione soltanto nella medesima fascia (e per le stesse categorie di lavorazione o prestazioni) e non tra fasce diverse, come sopra definite.

ART. 8 INAPPLICABILITA' E DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il principio di rotazione non si applica nei seguenti casi:

- utilizzo di procedure di gara ordinaria;
- procedure ordinarie o negoziate (con manifestazione di interesse) di tipo "aperto" dove la partecipazione non venga contingentata con limiti numerici;
- qualora l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso
- nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quella precedente,
- affidamenti diretti di valore inferiore ad euro 5.000,00 ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 comma 6 del D.lgs. 36/23.

2. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga. A tal proposito, il principio di rotazione può essere motivatamente derogato:

- per affidamenti di valore uguale o superiore ad euro 5.000 in considerazione della struttura del mercato, e/o della effettiva assenza di alternative,
- accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa (che devono ricorrere cumulativamente);
- servizi alla persona di cui all'art. 128, commi 3 e 8, del nuovo codice. In tali casi la motivazione può essere principalmente rappresentata da aspetti di natura clinica e/o assistenziale, quali, ad esempio, la continuità dei percorsi terapeutici;
- in generale le procedure negoziate senza pubblicazione del bando, di cui all'art. 76 del Codice, fermo restando che le ipotesi di cui al comma 2, lett. b) del citato articolo sono disciplinate nel REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN REGIME DI INFUNGIBILITA' ED ESCLUSIVITA' TECNICA;
- servizi e forniture supplementari non previste nell'appalto iniziale (art. 120 co. 1 lett. b del Codice);
- prestazioni complementari (di cui all' art. 76, co. 4 lett. b) del Codice);
- urgenza che non consente alcun indugio (art. 76, co. 2 lett. c del Codice e art. 140 del Codice).

ART. 9 AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dal presente regolamento.

ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICAZIONE

1. La stipula dei contratti relativi agli affidamenti e aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture avviene in una delle forme di seguito indicate:

- a) per gli affidamenti fino a 40.000 euro, mediante invio dell'ordine o per mezzo di scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, firmata digitalmente tramite piattaforma telematica/posta elettronica certificata;
- b) per gli affidamenti superiori a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art 14 del Codice, per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio/ contratto generato dalla piattaforma, firmato digitalmente tramite piattaforma telematica;
- c) tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

2. È in ogni caso facoltà di ciascuna Azienda Aven stipulare il contratto mediante scrittura privata, trattandosi di forma contrattualizzata maggiormente formalizzata e non contraria all'art. 18 del Codice.

3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore complessivo dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

ART. 11 TERMINE DILATORIO

1. Il termine per la stipula dei contratti è di 30 giorni dall'aggiudicazione.

2. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

ART. 12 GARANZIE

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, le Aziende Sanitarie Aven non richiedono le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. In casi debitamente motivati è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la garanzia definitiva.
4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 ed è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

ART. 13 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO – RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

1. Per ogni procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico di Progetto (RUP) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente che, ove lo ritenga opportuno, provvede all'individuazione di una struttura di supporto.
2. Si rinvia a specifico atto la definizione del modello organizzativo concernente l'individuazione del RUP e degli eventuali responsabili di fase.
3. Per quanto attiene le funzioni e i compiti del RUP e dei responsabili di fase si rinvia al Codice e all'All. I.2. del Codice.

Parte II AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTOSOGLIA

ART. 14 MODALITÀ' DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura comparativa. La scelta è operata discrezionalmente dall'Amministrazione, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999,99 per i servizi e le forniture e € 149.999,99 per i lavori.
3. Con riferimento all'affidamento diretto di servizi e forniture, ferma restando la piena discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dell'affidatario:
 - per gli affidamenti di valore sino a 39.999,99 euro, si può procedere anche senza acquisizione di più preventivi o offerte;
 - per gli affidamenti di valore compreso tra 40.000,00 e 100.000,00 euro, l'amministrazione, di norma, richiede 3 preventivi o offerte prima di disporre l'affidamento diretto;

- per gli affidamenti di valore compreso tra 100.000,01 e 139.999,99 euro, l'amministrazione, di norma, richiede 5 preventivi o offerte prima di disporre l'affidamento diretto.
4. Con riferimento all'affidamento diretto di lavori, ferma restando la piena discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dell'affidatario:
- per gli affidamenti di valore sino a 39.999,99 euro, si può procedere anche senza acquisizione di più offerte;
 - per gli affidamenti di valore compreso tra 40.000,00 e 100.000,00 euro, l'amministrazione, di norma, richiede 3 preventivi prima di disporre l'affidamento diretto;
 - per gli affidamenti di valore compreso tra 100.000,01 e 149.999,99 euro, l'amministrazione, di norma, richiede 5 preventivi prima di disporre l'affidamento diretto.
5. In presenza di motivate ragioni, anche gli affidamenti diretti per importi pari o superiori a 40.000,00 euro possono avvenire senza richiesta di preventivi a più operatori economici.
6. Se gli operatori economici, cui è stato richiesto un preventivo, non danno riscontro entro un congruo termine, non occorre inviare ulteriori richieste. In caso di acquisizione di più preventivi, la scelta dell'operatore economico dovrà essere adeguatamente motivata, dando evidenza delle ragioni poste a fondamento dell'affidamento. Non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale.
7. In caso di acquisizione di offerte corredate da presentazioni, CV, referenze, proposte tecniche, la scelta discrezionale dovrà sinteticamente motivare quali elementi sono stati privilegiati nella decisione.
8. In ogni caso, l'affidamento deve avvenire ad un Operatore Economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ossia precedenti attività espletate in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma comunque idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.
9. È possibile l'affidamento diretto di Accordi Quadro entro il limite di importo previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b del Codice. In tal caso i singoli contratti applicativi a valle dell'accordo quadro sono riconducibili all'unico affidamento iniziale e ciò esclude la violazione del principio di rotazione.

ART. 15 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E MODALITA' ALTERNATIVE

- 1 Nel caso di affidamento diretto, anche quando preceduto dall'acquisizione di preventivi o offerte, è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento ai sensi dell'art. 17, co. 2 del Codice, nella quale devono essere specificati i seguenti elementi:
- l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - il fornitore;
 - le ragioni della scelta del fornitore;
 - il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - il possesso dei requisiti di carattere speciale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
2. Nel medesimo provvedimento va dato conto:
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione;
 - del nominativo del RUP, e se previsti del/dei responsabile/i di fase, previa acquisizione degli atti di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
 - della copertura finanziaria e dell'imputazione al conto economico/budget aziendale.
3. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente mediante:
- il confronto dei preventivi o delle offerte forniti da due o più operatori economici;
 - la comparazione con i listini di mercato;

- il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

4. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00, l'atto di cui all'art 17 co. 2 del Codice è l'ordine, salva valutazione diversa di ciascuna Stazione Appaltante di agire con determina di affidamento.

5. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, destinati ad assicurare il normale funzionamento dell'Azienda, aventi ad oggetto l'urgente provvista di beni o servizi oppure gli interventi manutentivi sulle attrezzature/apparecchiature sanitarie o attrezzature/apparecchiature tecnico-economiche, l'atto di cui all'art 17 comma 2 del Codice può consistere nell'ordine.

In questo caso, viene adottato periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, un atto a ricognizione degli acquisti del periodo con i contenuti di cui all'art 17 co. 2 del Codice.

6. Per l'approvvigionamento di beni sanitari gestiti dal Magazzino Centralizzato di Area Vasta di importo sottosoglia, al fine di soddisfare - senza soluzione di continuità assistenziale - il fabbisogno aggregato delle Aziende sanitarie aderenti all'Aven, è consentito l'affidamento diretto da parte del Direttore del Magazzino in qualità di responsabile unico di progetto, verificando nel prosieguo l'inseribilità del fabbisogno specifico nella programmazione degli acquisti interaziendali.

7. Per tali affidamenti è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, tenuto conto dell'esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto contrattuale, della qualità della prestazione, e altresì di uno dei seguenti aspetti: urgenza di provvedere all'approvvigionamento al fine di evitare l'interruzione delle forniture alle strutture sanitarie; particolare struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative desumibile, per i farmaci/dispositivi, dal fatto documentato che, secondo la farmacopea ufficiale, non risultino disponibili sul mercato farmaci/dispositivi alternativi equivalenti dal punto di vista clinico-terapeutico, ovvero con effetto terapeutico comparabile, fatte salve le variabilità individuali.

8. Per la stessa categoria di prodotti, il Magazzino Centralizzato di Area Vasta invia ordini ad una ampia fascia di Operatori Economici, in modo da attuare in concreto la rotazione dei fornitori.

9. Il documento conclusivo della procedura elettronica di affidamento è firmato digitalmente dal Direttore operativo AVEN.

ART. 16 CONTROLLO DEI REQUISITI

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione secondo le modalità e i tempi stabiliti da ciascuna Azienda Sanitaria Aven in apposita delibera, qualora la verifica non venga effettuata sulla totalità degli operatori economici affidatari. La delibera deve dare conto del numero o della percentuale del campione da sorteggiare rispetto alla totalità degli affidatari, nonché del termine (con cadenza annuale) entro cui la singola Azienda Sanitaria Aven deve effettuare la verifica dei requisiti;
- b) per gli affidamenti diretti di valore superiore a € 40.000,00, ciascuna Azienda procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 36/2023 prima della stipula del contratto.

2. Le Aziende Aven possono discrezionalmente avvalersi della struttura centralizzata Aven in materia di Controlli di cui alla Convenzione attuativa (per gli affidamenti di beni e servizi) quale organismo deputato a dare concreta attuazione all'attività di controllo, in particolare per quanto attiene a dati e documenti non disponibili nel FVOE.

Parte III
AFFIDAMENTI MEDIANTE
PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

ART. 17 PROCEDURE NEGOZiate

1. La procedura negoziata ha inizio con la decisione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore ad € 140.000, fino alle soglie di cui all'art. 14 dlgs 36/2023, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.
4. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari o superiore a € 150.000 e inferiore ad €1.000.000,00 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
5. Per gli appalti di lavori di valore pari o superiore a € 1.000.000, fino alle soglie di cui all'art. 14 dlgs 36/2023, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
6. Ai sensi dell'art. 50, co. 2 bis del Codice, la stazione appaltante deve pubblicare sul proprio sito un apposito avviso preventivo diretto a preannunciare la volontà di avviare una procedura negoziata plurima di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice.
6. La procedura negoziata si svolge in tre fasi:
 - a. lo svolgimento di indagini di mercato (oppure: la consultazione dell'albo fornitori) per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b. il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - c. la stipula del contratto.

ART. 18 DETERMINA A CONTRARRE

1. La determina a contrarre deve specificare:
 - l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - l'interesse che si intende soddisfare;
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
 - l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
 - qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
 - il criterio per la scelta della migliore offerta;

- il nominativo del RUP/ Responsabile della Fase di affidamento;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

ART. 19 L'INDAGINE DI MERCATO

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da ciascuna Azienda Sanitaria Aven. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 20 del presente regolamento;
 - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 20 del presente regolamento;
 - i criteri di aggiudicazione degli operatori economici invitati;
 - le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.
9. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale SATER – Intercenter ER;

l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale.

ART. 20 INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, fermo restando il principio di rotazione all'interno di ciascuna fascia di valore.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori da invitare. In via esemplificativa e ferma restando la discrezionalità della stazione appaltante, i criteri per gli inviti potranno tenere conto, alternativamente o cumulativamente, di: fatturato in contratti analoghi eseguiti negli anni precedenti; numero o fatturato in contratti eseguiti in realtà e/o in condizioni simili a quelli dell'appalto da affidare; disponibilità della sede operativa in prossimità rispetto al luogo di esecuzione del contratto, ove rilevante ai fini dell'esecuzione dell'appalto; percentuale o numero assoluto di giovani (sotto i 36 anni di età) assunti a tempo indeterminato alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione; percentuale di dipendenti di genere femminile assunte a tempo indeterminato alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione.

3. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

4. Se il numero di operatori economici interessati risultasse inferiore al numero previsto, si procederà invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. In via eccezionale e con adeguata motivazione, l'ente appaltante potrà procedere ad integrare il numero degli operatori economici da invitare, sino al numero previsto, mediante consultazione diretta di ulteriori operatori del settore, con concessione di ulteriore termine per la presentazione della manifestazione di interesse; in tal ipotesi, qualora a seguito della riapertura della procedura il numero degli interessati superi il numero previsto, gli operatori economici inizialmente ammessi devono essere invitati a presentare offerta, e l'eventuale selezione coinvolgerà solo gli operatori economici che hanno manifestato interesse dopo la riapertura.

ART. 21 INVITO ALLA PROCEDURA

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, la Stazione Appaltante procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale SATER – Intercenter ER.

ART. 22 IL CONTENUTO DELLA LETTERA D'INVITO

1. La lettera di invito e/o la documentazione allegata deve contenere almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, eventuali costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione

dei requisiti speciali e generali oppure in alternativa l'acquisizione di specifica autodichiarazione sintetica con rinvio *per relationem* al quadro normativo;

- c) Contributo all'ANAC per gli operatori economici, se dovuto
- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice Dei Contratti Pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g) la misura delle penali;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) l'eventuale richiesta di garanzie nel rispetto dell'art 11 del presente regolamento;
- j) il nominativo del RUP/Responsabile della Fase affidamento;
- k) previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, in conformità all'art. 24 del presente regolamento;
- l) lo schema di contratto se predisposto ed il capitolato tecnico;
- m) procedura per il soccorso istruttorio;
- n) indicazioni per l'utilizzo fascicolo Virtuale OE;
- o) (ad eccezione dei contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera): indicazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto e clausole/ strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e promuovere l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART. 23 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

ART. 24 ANOMALIA DELL'OFFERTA

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di procedure negoziate per l'affidamento di lavori o servizi che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2. A tal fine, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. In ogni caso, dunque anche negli affidamenti all'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 25 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Quando il criterio di aggiudicazione consiste nell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, viene individuata una commissione giudicatrice.

ART. 26 VERIFICA DEI REQUISITI

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

2. La struttura competente in materia di affidamenti verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.) ovvero tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati.

3. Le verifiche di assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice avvengono con le medesime modalità di cui al punto 2.

ART. 27 TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Parte IV ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

ART. 28 – MODALITA' DI COSTITUZIONE E REVISIONE DEGLI ELENCHI

1. L'Azienda Sanitaria può costituire appositi Elenchi di operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo regolamento interno e secondo le disposizioni contenute all'art. 50 del Codice e nell'Allegato II.1.

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di Avviso pubblico pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", nel quale l'Azienda manifesta la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

3. L'Avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo conformemente a quanto previsto nella Parte Generale del presente Regolamento, nonché la modalità di selezione degli operatori economici da invitare.

4. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

5. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

6. L'Azienda procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

7. Gli elenchi sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e sulla Banca dati ANAC.

8. L'Azienda prevede le modalità di revisione dell'elenco, provvedendo alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti (o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). Gli operatori economici che secondo motivata valutazione della Azienda hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale sono esclusi dagli elenchi.

Parte V

SERVIZI ALLA PERSONA

ART. 29 AFFIDAMENTI DI SERVIZI ALLA PERSONA

1. Ai sensi dell'art. 128, co. 8, del Codice, relativamente ai contratti di appalto sotto soglia aventi ad oggetto servizi alla persona - quali i servizi sanitari, servizi sociali, e servizi connessi, come individuati dall'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 - l'affidamento e l'esecuzione avvengono secondo i principi e i criteri di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

2. I contratti oggetto del presente articolo sono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Parte VI

NORME FINALI

ART.30 DEROGHE ALL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI **- CASI PARTICOLARI**

1. Tenuto conto dell'obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip Spa, in via obbligatoria e preferenziale rispetto alle modalità indicate agli articoli precedenti, si può procedere in deroga esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto

di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

2. Per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività rimangono fermi gli obblighi di acquisizione tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione dei soggetti aggregatori Intercent-ER e Consip SpA. Al di fuori delle predette modalità si può procedere esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, in cui va data evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività sono comunicati all'ANAC e all'AGID per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere amministrativo. La mancata osservanza delle suddette disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

3. Non si ricorre ai mercati elettronici della pubblica amministrazione:

- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;
- nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori del MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria all'Azienda.

4. Il ricorso al presente regolamento, nei limiti di importo di cui all'art 1, è altresì consentito in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o di esecuzione in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nella misura strettamente necessaria e nel termine previsto dal contratto.

ART.31 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento degli acquisti sottoscritto ed è pubblicato sul sito internet sezione Amministrazione trasparente - sezione Bandi e contratti.

Allegati:
Categorie merceologiche

ALLEGATO 1 – SETTORI MERCEOLOGICI E SETTORI DI SERVIZI DI RIFERIMENTO

1	ACQUISTO BENI SANITARI NON DM
	Allergeni
	Cellule e tessuti umani per trapianto
	Diagnostici in vivo
	Dispositivi di Protezione Individuale non Dispositivi Medici
	Emoderivati
	Gas ad uso di laboratorio
	Gas medicinali
	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia
	Medicinali
	Mezzi di contrasto
	Presidi ad uso veterinario
	Presidi medico-chirurgici
	Prodotti chimici
	Prodotti dietetici
	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario
	Sangue ed emocomponenti
	Sieri
	Soluzioni per dialisi
	Strumentario e ferri chirurgici
	Vaccini per profilassi
	Vetriere e materiale di laboratorio
	Ausili protesica non DM
	Comunicatori ed altri ausili elettronici
	Ossigenoterapia
	Altri beni e prodotti sanitari
2	DISPOSITIVI MEDICI
	DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA
	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA
	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
	DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI
	DISPOSITIVI PER DIALISI
	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTRO-INTESTINALE
	DISPOSITIVI DA SUTURA
	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI
	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTOCHIRURGIA
	STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE
	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE
	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE
	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI

	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA
	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
	DISPOSITIVI PER STERILIZZAZIONE (ESCLUSI DM CAT. D - Z)
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL PAZIENTE E AUSILI PER INCONTINENZA (ESCLUSI I DPI)
	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE
	DISPOSITIVI MEDICO - DIAGNOSTICI IN VITRO (D. LGS. 332/2000)
	DISPOSITIVI PER L'APPRENDIMENTO E L'ESERCIZIO DI ABILITA'
	PROTESI E ORTESI (N.T.COD. En Iso 06)
	AUSILI PER LA CURA PERSONALE (N.T.COD. En ISO 09)
	AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE (N.T.COD. En Iso 12)
	AUSILI PER LE ATTIVITA' DOMESTICHE (N.T.COD. En Iso 15)
	MOBILIA E ADATTAMENTI PER LA CASA O PER ALTRI EDIFICI (N.T.COD. En Iso 18)
	AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E LA GESTIONE DELL'INFORMAZIONE (N.T.COD. En Iso 22)
	AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI O DISPOSITIVI (N.T.COD. En Iso 24)
	ALTRI DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA'
	DISPOSITIVI VARI
3	ACQUISTO BENI NON SANITARI
	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria
	Carta, cancelleria e stampati
	Combustibili, carburanti e lubrificanti
	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza
	Prodotti alimentari
	Software a rapida obsolescenza
	Supporti informatici
	Altro materiale non sanitario
4	ACQUISTO SERVIZI
	Assicurazioni
	Lavanderia, lavanolo e guardaroba
	Mensa degenti
	Mensa dipendenti e assimilati
	Pulizie
	Riscaldamento
	Servizi informatici
	Servizi postali
	Smaltimento rifiuti
	Trasporti non sanitari e logistica
	Trasporti sanitari
	Vigilanza, portierato fiduciario
	Pubblicità su quotidiani e periodici
	Servizi di gestione archivi
	Servizi di mediazione linguistica e culturale
	Altri servizi
5	SERVIZI DI MANUTENZIONE
	Manutenzione automezzi
	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
	Manutenzione ai software
	Manutenzione attrezzature informatiche

	Manutenzione attrezzature sanitarie
	Manutenzione immobili e pertinenze
	Manutenzione impianti e macchinari
	Altre manutenzioni
6	NOLEGGI
	Noleggio fotocopiatori e macchine d'ufficio
	Noleggio hardware
	Noleggio software
7	ATTREZZATURE SANITARIE (anche in service o noleggio)
	Z1101 - STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA Z1102 - STRUMENTAZIONE PER MEDICINA NUCLEARE Z1103 - STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA Z1104 - STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA Z1105 - STRUMENTAZIONE PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA Z1106 - STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI Z1107 - STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA Z1190 - STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA
	Z1201 - STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE Z1202 - STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA Z1203 - STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI Z1204 - STRUMENTAZIONE PER MEDICINA GENERALE Z1205 - STRUMENTAZIONE PER CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA Z1206 - STRUMENTAZIONE PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE Z1207 - STRUMENTAZIONE PER GASTROENTEROLOGIA Z1208 - STRUMENTAZIONE PER GINECOLOGIA E MATERNO-INFANTILE Z1209 - STRUMENTAZIONE PER NEFROLOGIA ED EMODIALISI Z1210 - STRUMENTAZIONE PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA Z1211 - STRUMENTAZIONE PER ODONTOSTOMATOLOGIA Z1212 - STRUMENTAZIONE PER OFTALMOLOGIA Z1213 - STRUMENTAZIONE PER ORTOPEDIA Z1214 - STRUMENTAZIONE PER OTORINOLARINGOIATRIA Z1215 - STRUMENTAZIONE PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA Z1216 - STRUMENTAZIONE PER UROLOGIA Z1217 - STRUMENTAZIONE PER EMOTRASFUSIONE Z1290 - STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI
	Z1301 - PELLICOLE RADIOGRAFICHE Z1302 - CARTE PER REGISTRAZIONE DIAGNOSTICA Z1399 - MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI
8	ARREDI SANITARI
9	ARREDI NON SANITARI
10	HARDWARE
11	SOFTWARE
12	AUTOMEZZI
13	VEICOLI SANITARI (AMBULANZE)
14	BENI STRUMENTALI DIVERSI (ATTREZZATURE NON SANITARIE)